

Penale Sent. Sez. 4 Num. 48304 Anno 2017

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

Data Udiienza: 27/09/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da


DI FEBO Valerio, nato ad Atri (TE) il 09/12/1984,

avverso la sentenza N. 3470 del giorno 16/12/2015 della Corte di Appello di L'Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Mura, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 03/12/2014 il Tribunale di Pescara, dichiarava Di Febo Valerio colpevole del reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2, lettera C), Codice della Strada per aver guidato in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e lo condannava alla pena -sospesa- di mesi sei di arresto ed € 2000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali; dichiarava sospesa la patente di guida intestata all'imputato per la durata di un anno e ordinava la confisca dell'autovettura in sequestro.

1.2. Con la sentenza N. 3470 del giorno 16/12/2015, la Corte di Appello di L'Aquila, adita dall'imputato, confermava l'impugnata sentenza.

2. Avverso tale sentenza d'appello, propone ricorso per cassazione Di Febo Valerio, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):

I) vizi motivazionali in relazione all'art. 186 C.d.S. Deduce che la omissione della motivazione e/o la contraddittorietà della stessa sentenza della Corte Territoriale, emerge nel momento in cui nella stessa si legge che l'etilometro era funzionante sotto ogni profilo; ma è in aperta contraddizione con la sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 51 del 16/01/2013 che ha annullato la ordinanza del Prefetto di Pescara di sospensione temporanea della patente di guida. Sostiene che l'effetto di quella sentenza è vincolante e deve essere vincolante per il Giudice Penale in quanto la arida ed omissiva motivazione, non soddisfa in alcun modo e lascia un vuoto incolmabile in quanto, omettendo di motivare, la Corte non si è posta il problema del contrasto tra due decisioni.

2.1. Con memoria pervenuta in data 30/06/2017, il difensore, oltre a chiarire e corroborare i motivi del ricorso, ha esposto motivi aggiunti eccependo il difetto di notifica all'imputato non comparso dell'estratto della sentenza di primo grado, unitamente all'avviso di deposito della sentenza medesima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. In ordine alla doglianza sub I), va rammentato che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



4.1. Occorre, inoltre, evidenziare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.


4.2. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.

4.3. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).

4.4. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

4.5. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).

4.6. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.



4.7. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

5.8. Nella specie la Corte territoriale ha -ineccepibilmente in questa sede di legittimità- ritenuto infondate le censure dell'appellante in applicazione dei principi fissati da questa stessa Sezione secondo i quali è configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", la quale, in assenza di patologia respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell'imputato ed è onere dell'imputato allegare circostanze in grado di inficiare la valenza probatoria dell'alcoltest qualora lo scontrino riportante l'indicazione del tasso alcolemico, in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente" e l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore (cfr. Sez. 4, n. 1878 del 24/10/2013 Ud. -dep. 17/01/2014- Rv. 258179; Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017 Ud. -dep. 09/05/2017- Rv. 269978).

5.9. Il Giudice dell'appello, poi, si è premurato di rilevare che *«In ogni caso, i dati sintomatici hanno confermato l'accertamento tecnico: "alito vinoso, occhi lucidi, ... , deambulazione": si tratta di sintomi caratteristici dello stato di ebbrezza, perfettamente coerenti con il dato emerso dall'alcoltest»*; ha, inoltre, correttamente affermato che *«Le prove in atti non consentono dubbi in merito al corretto funzionamento dell'apparecchio etilometro [...] Tra l'altro, il verbale in data 28.9.2012 riporta il numero di matricola dell'etilometro e dà atto che si tratta di apparecchiatura "debitamente omologata e revisionata"»*.

5.9.1. Vale, sul punto, ribadire che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello

stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio (cfr. Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011 Ud. -dep. 05/05/2011-Rv. 250324).

5.10. Quanto alla pretesa di efficacia vincolante della pronuncia del Giudice di Pace, mette solo conto evidenziare che essa ha natura e funzioni di controllo (ex artt. 22 e 23 L. 689/81) sulla sanzione amministrativa cautelare irrogata dal Prefetto ai sensi dell'art. 223 C.d.S. che trova il suo limite di legittimità nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 21048 del 02/11/2004 -Rv. 580464). Nella specie, mancando ogni allegazione sul punto, occorre precisare che le pronunce del giudice di pace in sede di opposizione a sanzioni amministrative accessorie, se non definitive, non hanno efficacia vincolante nel giudizio penale; diversamente, una volta divenute irrevocabili, sono acquisibili agli atti del dibattimento e valutabili -senza alcuna vincolatività- ai fini della decisione a norma dell'art. 238-bis c.p.p. (cfr. Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015 Ud. -dep. 18/01/2016- Rv. 266328).

5.10.1. Legittimamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto:«*la sentenza pronunciata dal giudice di Pace di Pescara n. 51 del 16.1.2013, che ha annullato l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida irrogata a Di Febo Valerio, si tratta di una pronuncia non vincolante in questo giudizio. Inoltre, la motivazione, in realtà, non dà conto delle ragioni a sostegno della addotta irregolarità dell'accertamento, considerato solo come un presupposto; pertanto da tale pronuncia non possono trarsi elementi a sostegno della tesi difensiva*».

5.11. Alla stregua di tali considerazioni appare manifesta l'infondatezza delle doglianze in parola.

6. I motivi nuovi proposti dall'imputato con la memoria depositata in data 30/06/2017, sono del pari inammissibili, atteso che essi non sono inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione già investiti dall'impugnazione principale. Giova in proposito richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui è necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (cfr. Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013). Nella fattispecie, le doglianze (per altro apodittiche e aspecifiche) relative alla omessa notifica che avrebbero potuto essere proposte con il ricorso principale non hanno alcun aggancio con il ricorso principale, tutto incentrato su vizi motivazionali.

6.1. Per completezza vale ribadire che, secondo il principio fissato da questa Corte cui il Collegio ritiene di aderire, la mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza (o di qualunque altro provvedimento impugnabile) -per altro nella specie mai ritualmente e tempestivamente eccepita- configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" e non assoluta, che resta sanata, per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione -come avvenuto nel caso che occupa- siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (cfr. Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010 Ud. -dep. 16/03/2010- Rv. 246504).

7. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito, pone solo questioni che esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012).


8. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000)- al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/09/2017

Il Consigliere estensore
Antonio Leonardo Tanga



Il Presidente
Francesco Maria Ciampi



6

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Tiorra

